



**MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA
TARANTO**

Schema di disciplinare di gara

Procedura aperta telematica per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

C.G. 15/25 - Affidamento incarico per la redazione del PFTE e Progettazione Esecutiva comprensiva di PSC per lavori di "PNRR - Fondi REPowerEU– Realizzazione impianti di produzione energia da FER per autoconsumo-indipendenza energetica" presso la S.N.M.G. di Taranto. ID 4905. CAP. 7120/26 SMM EE.FF. 2025/2026. CC.EE. 135524/135724.

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'APPALTO DI *Affidamento incarico per la redazione del PFTE e Progettazione Esecutiva comprensiva di PSC per lavori di "PNRR - Fondi REPowerEU– Realizzazione impianti di produzione energia da FER per autoconsumo-indipendenza energetica" presso la S.N.M.G. di Taranto. ID 4905. CAP. 7120/26 SMM EE.FF. 2025/2026. CC.EE. 135524/135724.*

PREMESSE

Con decisione di contrarre n. 16 del 24/03/2025, questa Amministrazione ha deliberato di affidare l'incarico professionale per la redazione del PFTE e Progettazione Esecutiva comprensiva di PSC per lavori di "PNRR - Fondi REPowerEU– Realizzazione impianti di produzione energia da FER per autoconsumo-indipendenza energetica" presso la S.N.M.G. di Taranto. ID 4905. CAP. 7120/26 SMM EE.FF. 2025/2026. CC.EE. 135524/135724.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il Sistema di eProcurement della Pubblica Amministrazione raggiungibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it, realizzato e gestito dal MEF (di seguito anche "Titolare del Sistema"), avvalendosi di CONSIP S.p.A., designata dal Ministero quale Responsabile del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE/2016/679, per le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, tra cui la gestione del Sistema. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 27 del D.Lgs. 36/2023 (di seguito il "Codice"), la pubblicità legale della presente procedura di affidamento è stata effettuata ai sensi degli artt. 84 e 85 del Codice, secondo le modalità previste dall'ANAC nella delibera n. 263 del 20 giugno 2023.

Alla presente procedura di affidamento viene data adeguata pubblicità attraverso la pubblicazione:

- del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea nr. Pubblicazione 211025-2025, nr. Edizione 65/2025 in data 02/04/2025, disponibile al seguente link <https://ted.europa.eu/it/notice/-/detail/211025-2025>
- del bando di gara e della documentazione di gara sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC;
- del bando di gara e della documentazione di gara sul sito istituzionale di questa Stazione Appaltante accessibile all'indirizzo:

https://www.marina.difesa.it/documentazione/gare/marigenimil_taranto/Pagine/C.G.-15.25--PROGETTAZIONE-IMPIANTO-FOTOVOLTAICO-SNMG-TARANTO.aspx

L'affidamento avviene mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 con l'istituto dell'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 36/2023. Trattandosi di procedura aperta, ove viene utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo, la durata del procedimento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 e Allegato I.3 del Codice è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste dall'art. 1, commi 4 e 5 dell'allegato I.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è TARANTO (NA) codice NUTS ITF43.

CUP D53G25000000001.

Il Responsabile unico del progetto è il C.F. Morena Carmela COLACELLI – morena.colacelli@marina.difesa.it.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il Funz. Amm. Antonio MASSARO – antonio.massaro@marina.difesa.it.

Il presente disciplinare, costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Ministero della Difesa – Direzione del Genio Militare per la Marina di Taranto, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto in oggetto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di annullare o revocare la gara o non procedere

all'aggiudicazione della gara stessa, senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al riguardo.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 IL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara - ivi comprese le Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione (di seguito Regole) - in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Sistema.

L'utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dalle Regole;

In caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della normativa vigente.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nelle Regole che costituiscono parte integrante del presente disciplinare, anche se non materialmente allegate e consultabili sul sito [acquistinretepa.it](https://www.acquistinretepa.it)>chi siamo>come funziona al seguente link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF e la Consip S.p.A. anche in qualità di Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF e la Consip S.p.A. anche in qualità di Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle Regole.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario che almeno un soggetto, dotato dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico per conto del quale intende operare, acceda previa apposita Registrazione, al Sistema.

L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online che può avvenire:

1. tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) con livello di garanzia LoA3, tramite carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o tramite eIDAS per gli utenti europei.

2. per gli utenti extra UE o sprovvisti del nodo eIDAS italiano, tramite credenziali rilasciate a valle di un processo di identificazione extra sistema, in conformità alla disciplina in tema di identità digitale. Al fine di ottenere le credenziali in tempo utile per garantire la partecipazione alla procedura, si invitano gli utenti che non lo abbiano ancora fatto, a farne richiesta alla mail useridentification.acquistinretepa@postacert.consip.it, tempestivamente e comunque, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta.

Si precisa che l'identificazione nelle suddette modalità è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

Una volta completata la procedura di identificazione, per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale sta operando a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'utente riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'utente all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico per il quale l'utente sta operando.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it

1.4 GESTORE DEL SISTEMA

Consip S.p.A., in qualità di gestore del Sistema su cui si svolge la procedura, si avvale del supporto operativo dell'Amministratore di Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) il quale è incaricato dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema e ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo. L'amministratore del Sistema garantisce inoltre la sicurezza logica e applicativa del Sistema nonché l'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

Anche la stazione appaltante della presente procedura potrà avvalersi di supporto tecnico del predetto Amministratore di Sistema.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Decisione di Contrarre;
- b) bando di gara;
- c) disciplinare di gara e allegati ovverosia:
 - All. A - domanda di partecipazione dell'operatore economico singolo o in raggruppamento;
 - All. Abis – Impegno a costituire il raggruppamento;
 - All. B – dichiarazioni multiple integrative;
 - All. C – Il patto di integrità redatto in modalità conforme all'annesso 10 al Piano Integrato di Attività e Prevenzione (PIAO) 2024-2026 del Ministero della Difesa;

- All. D – Dichiarazione dell’ausiliario (in caso di avvalimento);
 - All. E – Attestato di sopralluogo;
 - All. F – Dichiarazione di offerta tecnica;
 - All. G/GBis – Dichiarazione offerta economica dell’operatore economico singolo o in raggruppamento;
 - All. H – Dichiarazione eventuale subappalto;
- d) Capitolato del Servizio comprensivo di DIP;
- e) Capitolato Informativo;
- f) Schema di Offerta di gestione Informativa (di seguito “Ogl”) in formato editabile;
- g) Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali;
- h) schema di contratto;
- i) “Request.xml” del documento di gara unico europeo (DGUE) che rappresenta la struttura sulla base della quale gli operatori economici, in sede di partecipazione, devono compilare la loro “Response.xml” del Documento di gara unico europeo;
- j) Accordo di Collaborazione;
- k) Regole_Sistema_eProcurement_D._Lgs._36_v1.1. Istruzioni operative per accedere al Sistema e regole tecniche per l’utilizzo dello stesso “Regole del Sistema”.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link:
https://www.marina.difesa.it/documentazione/gare/marigenimil_taranto/Pagine/C.G.-15.25--PROGETTAZIONE-IMPIANTO-FOTOVOLTAICO-SNMG-TARANTO.aspx

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all’elenco di cui all’articolo 29 del D.lgs. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it.

Oltre ai kit firma disponibili on line (a titolo esemplificativo: <https://vol.postecert.poste.it/verificatore> <https://vol.ca.notariato.it> etc.) è possibile dotarsi del kit firma in uso al Ministero della Difesa disponibile al seguente indirizzo <https://pki.difesa.it>.

Eventuali file editabili resi disponibili in formato elettronico aperto per agevolare la predisposizione delle offerte, sono da considerarsi esclusivamente quali “strumenti di lavoro” per i quali resta in capo ai soggetti che li consultano la responsabilità della verifica dei contenuti rispetto ai corrispondenti documenti firmati digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 7 (sette) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti nella Sezione/Area relativa alla gara ovvero nell’area chiarimenti, previa registrazione al Sistema stessa.

Si precisa che questa Stazione Appaltante non fornisce risposte su casistiche specifiche riguardanti il possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei singoli concorrenti. La valutazione in ordine ai requisiti posseduti dai singoli concorrenti è rimessa alla Commissione di gara.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le eventuali risposte alle richieste di chiarimenti, tali da essere poste a conoscenza di tutti gli eventuali operatori economici partecipanti, presentate in tempo utile in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, saranno fornite mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul Sistema e/o sul sito istituzionale https://www.marina.difesa.it/documentazione/gare/marigenimil_taranto/Pagine/C.G.-15.25--PROGETTAZIONE-IMPIANTO-FOTOVOLTAICO-SNMG-TARANTO.aspx

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione del Sistema o il sito istituzionale.
Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite il Sistema, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Le comunicazioni a Sistema sono accessibili nell'area "Comunicazioni". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Ai sensi dell'articolo 58, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023, l'appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto in quanto il frazionamento dell'appalto non offrirebbe adeguate garanzie di funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto in vista degli obiettivi perseguiti del ripristino della complessiva funzionalità dell'appalto che costituisce un unicum;

Tabella 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Affidamento incarico per la redazione del PFTE e Progettazione Esecutiva comprensiva di PSC per lavori di "PNRR - Fondi REPowerEU– Realizzazione impianti di produzione energia da FER per autoconsumo-indipendenza energetica" presso la S.N.M.G. di Taranto. ID 4905.	71300000-1	P	€ 492.941,45
2	Costo delle indagini geognostiche, geotecniche, geofisiche.		S	€ 122.652,71
A) Importo a base di gara				€ 615.594,16
B) Oneri Inarcassa 4% riferita alla voce 1				€ 19.717,66
C) Costo della manodopera riferita alla voce 2 non compresa nella stessa (importo non soggetto a ribasso)				€ 61.091,39

D) Costo della sicurezza riferita alla voce 2 non compresa nella stessa (importo non soggetto a ribasso)	€ 10.000,00
Importo complessivo A) + B) + C) +D)	€ 706.403,21

L'importo complessivo è al netto di IVA.

Come meglio dettagliato nella Tabella n. 2, l'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi dell'allegato I.13 al Codice, "Determinazione dei parametri per la progettazione" e del decreto ministeriale 17.06.2016 come da schema di determinazione dei corrispettivi.

Ai sensi del comma 15-bis dell'art. 41 del codice, si procederà all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:

- L'importo di € 320.411,9425 pari al 65% dell'importo posto a base di gara, assume la forma di un prezzo fisso secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5;
- L'importo di € 172.529,51 pari al 35% dell'importo posto a base di gara, è assoggettato a ribasso in sede di presentazione dell'offerta. Il punteggio relativo all'offerta economica è definito secondo i metodi di calcolo di cui all'articolo 2-bis dell'allegato I.13.

Il compenso è maggiorato del 10% sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell'applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, secondo quanto previsto dall'allegato I.13, art. 2, comma 5.

il corrispettivo della prestazione professionale si intendono accettati dall'Affidatario in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili. L'attività di progettazione dovrà essere svolta in osservanza alle prescrizioni e con gli oneri riportati nel Capitolato SIA. Nel servizio resta compreso anche l'onorario per l'attività necessaria al rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte e le eventuali prestazioni integrative o modifiche progettuali che derivano da pareri vincolanti acquisiti in corso di progettazione il quale rappresentano la normale applicazione delle normative di settore degli elaborati connessi all'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari.

L'espletamento dell'incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.

La prestazione principale è quella relativa alla categoria delle opere ID: IMPIANTI **IB.11**, le altre sono quelle secondarie: STRUTTURE **S.02**, EDILIZIA **E.20**, IMPIANTI **IA.03**.

L'appalto è finanziato con fondi di Bilancio Ordinario dello Stato Maggiore Difesa sul capitolo 7120/26 EE.FF. 2025/2026.

Si riporta, nella tabella seguente, nel dettaglio la prestazione e il relativo corrispettivo:

Tabella 2 - Categorie, ID e tariffe Progettazione

CATEGORIA E ID DELLE OPERE	G (grado di complessità)	IMPORTO DELLE OPERE	SPECIFICITÀ DELLA PRESTAZIONE	ONORARIO (spese ed oneri accessori inclusi)
IMPIANTI IB.11 – Impianti per la produzione di energia Laboratori complessi	0.90	€ 3.616.687,36	QbI.01, QbII.01, QbI.02, QbI.03, QbII.04, QbI.06, QbII.09, QbI.07, QbII.10, QbI.09, QbII.12, QbI.12, QbII.17, QbI.16, QbI.21, QbII.03, QbII.19, QbII.23, QbI.11, QbII.13, QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07, QbII.05.	€ 230.377,20

STRUTTURE S.02 - Strutture, Opere infrastrutturali puntuali, non soggette ad azioni sismiche, ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni	0.50	€ 2.872.396,73	Qbl.01, Qb.II.01, Qbl.02, Qbl.03, QbII.04, Qbl.06, QbII.09, Qbl.07, QbII.10, Qbl.09, QbII.12, Qbl.12, QbII.17, Qbl.16, Qbl.21, QbII.03, QbII.07, QbII.19, QbII.23, Qbl.11, QbII.13, QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07, QbII.05.	€ 130.724,02
EDILIZIA E.20 – Edifici e manufatti esistenti	0.95	€ 676.250,43	Qbl.01, Qb.II.01, Qbl.02, Qbl.03, QbII.04, Qbl.09, QbII.12, Qbl.12, QbII.17, Qbl.14, Qbl.16, Qbl.21, QbII.02, QbII.03, QbII.07, QbII.19, QbII.23, QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07, QbII.05.	€ 67.593,18
IMPIANTI IA.03 - Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	1.15	€ 82.778,27	Qbl.01, Qb.II.01, Qbl.03, QbII.04, Qbl.06, QbII.09, Qbl.07, QbII.10, Qbl.09, QbII.12, Qbl.12, QbII.17, Qbl.16, Qbl.21, QbII.03, QbII.19, QbII.23, Qbl.11, QbII.13, QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07, QbII.05.	€ 19.434,19
TOTALE				€ 448.128,59
INCREMENTO BIM 10% (art. 2 comma 5 dell'Allegato I.13 del Codice				€ 44.812,86
TOTALE NETTO PROGETTAZIONE				€ 492.941,45

3.1 DURATA

Per l'esecuzione del presente incarico viene fissata una durata di giorni **180 (centottanta)** solari e consecutivi così suddivisi:

- giorni **120 (centoventi)** per l'effettuazione delle indagini e redazione della Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica;
- giorni **60 (sessanta)** per la redazione della Progettazione Esecutiva comprensiva del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

La decorrenza dei tempi si intende dalla data successiva a quella del verbale di avvio dell'esecuzione fino alla consegna degli elaborati.

La prestazione professionale si intende conclusa con la consegna e l'accettazione degli elaborati previsti per le diverse fasi progettuali, da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e del Responsabile Unico del Progetto per l'esecuzione del contratto.

Sono esclusi dal computo i giorni necessari per i pareri/approvazioni/autorizzazioni ed i relativi iter da parte di Superiori Autorità militari, della Regione, della Soprintendenza, del Comune, dei VV.F o di altri Enti a ciò preposti; faranno fede la data di assunzione a protocollo delle pratiche e la successiva data di approvazione da parte degli Enti preposti; per tale aspetto, sarà cura del Contraente comprovare le predette date mediante presentazione della relativa documentazione; qualora non vengano comprovate le date, i giorni trascorsi saranno comunque computati ai fini del conteggio della durata complessiva per la redazione dei progetti.

Sono altresì esclusi dal computo le fasi di accettazione degli elaborati e della verifica della documentazione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto e del Responsabile Unico del Progetto per l'esecuzione del contratto.

Tutti i suddetti giorni, esclusi dal computo di quelli utili, risulteranno formalizzati mediante appositi verbali di sospensione.

Sono altresì esclusi dal computo i giorni in cui si redigono i verbali di avvio, di sospensione e il certificato di ultimazione della prestazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere il servizio per il tempo ritenuto necessario per l'esame dei rapporti, elaborati prodotti e per acquisire le necessarie autorizzazioni, senza che ciò possa comportare il riconoscimento di maggiori oneri.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per la consegna degli elaborati sarà applicata una penale pari al 1 per mille del corrispettivo contrattuale che sarà trattenuta sul saldo del compenso fino a un massimo del 10% dell'importo stesso, pena la risoluzione del contratto. Ai fini del calcolo della penale, si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti. L'applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto dell'Amministrazione al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni del tecnico incaricato, non esclude la responsabilità di quest'ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato. I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte dell'Amministrazione o per l'ottenimento di pareri o nullaosta preventivi, purché certificati dal R.U.P., non potranno essere computati nei tempi concessi per l'espletamento dell'incarico. Per motivi validi e giustificati, la Stazione Appaltante potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal soggetto incaricato al RUP, prima della scadenza del termine fissato per l'esecuzione della prestazione, come indicato nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

3.2 REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'articolo 60 del D.lgs. n.36/2023, si applicano le seguenti clausole di revisione dei prezzi.

A partire dalla seconda annualità contrattuale gli importi delle spese e degli oneri accessori facenti parte del corrispettivo, così come definito dall'offerta prodotta in sede di gara con applicazione del ribasso offerto, sono aggiornati, su istanza motivata dell'affidatario del servizio, soltanto se le variazioni accertate risultano superiori al 5 (cinque) per cento rispetto all'importo contrattuale originario. Il predetto aggiornamento viene effettuato, a cura del Direttore dell'esecuzione, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI), disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese ed all'anno di sottoscrizione del contratto ed opera nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Per le variazioni in diminuzione superiori al suddetto 5 (cinque) per cento, la stazione appaltante procede d'ufficio alla detrazione sul corrispettivo d'appalto.

Sulla richiesta dell'affidatario la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento della richiesta dell'affidatario il provvedimento determina l'importo della revisione al medesimo riconosciuta.

L'ammontare della revisione prezzi riconosciuto è corrisposto in forma definitiva su ogni rata pagata o nei successivi 60 (sessanta) giorni e non è congruabile con gli altri pagamenti.

Per le variazioni in diminuzione dell'importo contrattuale, si procederà con la medesima procedura di cui sopra alla relativa detrazione.

In ogni caso, per le finalità del presente articolo, gli importi delle categorie di progettazione presi a riferimento per la quantificazione del corrispettivo del servizio posto a base di gara sono fissi e invariabili.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Per quanto riguarda le modifiche di cui al presente articolo si fa riferimento a quanto sancito dall'art. 120 D. Lgs 36/2023. In particolare, ai sensi del comma 9 del predetto articolo, con riferimento al capitolato prestazionale del servizio posto a base di gara, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione, alle condizioni originariamente previste, in aumento o diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai sensi dell'art. 66 del D. Lgs. n. 36/2023, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta:

- i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;
- le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazione di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazione di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e) del predetto articolo del Codice;
- i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 66 comma 1, lett. g) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è **escluso** nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro sette giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

LA VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE, TECNICO-ORGANIZZATIVO ED ECONOMICO, FINANZIARIO AVVIENE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 99 COMMA 1 DEL CODICE E DELLA DELIBERA ANAC N. 262 DEL 20/06/2023, ATTRAVERSO L'UTILIZZO DELLA BDNCP GESTITA DALLA MEDESIMA AUTORITÀ E, NELLO SPECIFICO, MEDIANTE IL FVOE.

PERTANTO, L'OPERATORE ECONOMICO, DOVRA', OBBLIGATORIAMENTE, EFFETTUARE LA REGISTRAZIONE AL SERVIZIO FVOE, SECONDO QUANTO INDICATO NEL MANUALE UTENTE PUBBLICATO SUL PORTALE DELL'ANAC

(SERVIZI AD ACCESSO RISERVATO – FVOE), ED AUTORIZZA L'ACCESSO AL FVOE DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE, CON LE FUNZIONALITÀ MESSE A DISPOSIZIONE DAL SISTEMA.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 94 del Codice. Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice, i requisiti di cui al presente punto computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità (ALLEGATO C) e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, tramite inserimento nel FVOE, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'articolo 66 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dal bando di gara anche nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'allegato II.12 del Codice.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità professionale:

iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

I professionisti singoli, le società di ingegneria, le società di professionisti e i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria dovranno essere in possesso dei requisiti di cui alla Parte V dell'allegato II.12 del Codice.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Requisiti del gruppo di lavoro

Per il professionista che espleta l'incarico di Coordinatore delle attività di progettazione:

- Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, co. 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nella domanda di partecipazione (Allegato A/Abis) il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per il professionista responsabile del progetto di fattibilità tecnica ed economica ed esecutivo strutturale ed edile ai sensi della vigente normativa nazionale/regionale in materia:

- Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, co. 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nella domanda di partecipazione (Allegato A/Abis) il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per il Responsabile del progetto di fattibilità tecnica ed economica ed esecutivo degli impianti elettrici e speciali:

- Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, co. 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nella domanda di partecipazione (Allegato A/Abis) il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per il Responsabile che redige la relazione paesaggistica di cui al D.Lgs 42/2004:

- Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, co. 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nella domanda di partecipazione (Allegato A/Abis) il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per il Responsabile in applicazione dei Criteri Minimi Ambientali (CAM) di cui al DM 23/06/2022:

- Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, co. 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nella domanda di partecipazione (Allegato A/Abis) il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:

- I requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008.

Il concorrente indica, nella domanda di partecipazione (Allegato A/Abis) il nominativo ed i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

Per il geologo che redige la relazione geologica:

- I requisiti di iscrizione al relativo albo professionale. Il concorrente indica, nella domanda di partecipazione (Allegato A/Abis) il nominativo e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti

del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

I **raggruppamenti temporanei** devono, inoltre, prevedere la presenza di un progettista, **giovane professionista**, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione ai sensi dell'art. 39 comma 1 dell'allegato II.12 del Codice.

Si precisa che la presenza del "giovane professionista" nei Raggruppamenti Temporanei non ne presuppone l'associazione o la corresponsabilità contrattuale, né il possesso di una quota di requisiti tecnico-organizzativi, essendo sufficiente la sua presenza come dipendente o collaboratore contrattualizzato (con incarico specifico) di uno dei concorrenti raggruppati. Il nominativo dovrà essere indicato nella domanda di partecipazione (ALLEGATO Abis).

Nel caso di Società di Ingegneria, società professionali o di ingegneria commerciali, cooperative e loro consorzi, per i consorzi stabili che ricoprano la funzione di mandanti o mandatarie, le dichiarazioni, dovranno essere rese dal Legale rappresentante della Società stessa.

È possibile che alcune professionalità coincidano nel medesimo professionista, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche, abilitazioni e certificazioni, così come è possibile indicare per la stessa prestazione più di un soggetto responsabile, fermo restando che, in tal caso, prima della stipula del contratto, dovrà essere indicato il soggetto referente (Responsabile rappresentante) nei confronti della stazione appaltante.

Indipendentemente dalla natura giuridica dell'operatore economico partecipante alla gara, l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di offerta, con specificazione delle rispettive qualificazioni professionali necessarie per l'espletamento dell'incarico.

Deve essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra l'operatore economico partecipante alla gara e i professionisti che potranno essere presenti sia come componenti di una eventuale associazione temporanea di professionisti, sia in qualità di soggetti in organico alla struttura dell'operatore economico concorrente, con status di dipendente o di collaboratore a progetto su base annua della medesima.

La proposta di Struttura Operativa dev'essere dichiarata all'interno della "**Domanda di partecipazione**" (All. A/A bis).

In nessun caso sarà consentita, mediante attivazione del procedimento di cui all'art. 101 del d.lgs. 36/2023, la sostituzione in corso di gara dei singoli professionisti del gruppo di lavoro, laddove venga riscontrato il mancato possesso in capo al singolo professionista dei titoli e/o abilitazioni richieste per l'esecuzione dell'appalto.

L'istituto di cui all'art. 101 del d.lgs. 36/2023 potrà pertanto essere utilizzato unicamente per chiarire il ruolo e i compiti effettivamente svolti dal singolo professionista debitamente qualificato e presente sin dall'inizio nella struttura operativa proposta ovvero per acquisire chiarimenti in merito al possesso da parte della struttura operativa originariamente indicata dal concorrente della necessaria qualificazione secondo quanto prescritto dal presente disciplinare, in termini di adeguatezza del gruppo di lavoro esecutore del servizio.

N.B.: Nel caso di RTP, le professionalità del gruppo di lavoro, legate da un rapporto giuridico/contrattuale con i partecipanti al raggruppamento, dovranno comunque essere responsabili delle attività oggetto dell'appalto ascrivibili alle prestazioni che intendono eseguire i singoli partecipanti al medesimo RT, nel rispetto ed in coerenza con la ripartizione delle quote e parti del servizio indicata nella domanda di partecipazione.

Si precisa che il personale tecnico comprende i seguenti soggetti:

- i soci attivi dipendenti;
- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua;
- i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero facciano parte dell'Ufficio direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA.

La comprova del requisito è fornita mediante dichiarazione del legale rappresentante sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e

dai modelli riepilogativi annuali (di cui deve essere allegata copia) attestanti i versamenti effettuati all'I.N.P.S., all'I.N.A.I.L. e all'INARCASSA in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

La comprova di tali requisiti è fornita mediante acquisizione d'ufficio dei documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico o del soggetto abilitato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni, dei dati richiesti o dei certificati di abilitazione/attestati di formazione o certificazioni di iscrizione in appositi elenchi previsti dalla normativa di settore (rilasciati da organismo autorizzato).

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) Fatturato globale (art. 100 co.11, 1 para) per servizi di ingegneria e di architettura maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando, per un importo corrispondente al doppio dell'importo a base di gara (escluso indagini) pari ad **€ 985.882,90** IVA ed oneri esclusi.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

Ai sensi dell'art. 66, comma 2, secondo periodo, del Codice, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso del requisito economico-finanziari anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1, i cui requisiti minimi sono stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 del Codice.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) **Esecuzione negli ultimi dieci anni di almeno due servizi di ingegneria e di architettura di punta** analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche dei lavori a quello oggetto dell'affidamento, di importo complessivo per ogni categoria e ID individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, almeno pari a 0,60 volte il valore della medesima. Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

Categoria e ID delle opere	Valore delle opere	Moltiplicatore	Importo complessivo minimo per i Servizi di punta
IMPIANTI IB.11 - Impianti per la produzione di energiaLaboratori complessi.	€ 3.616.687,36	0,60	€ 2.170.012,42
STRUTTURE S.02 – Strutture, Opere infrastrutturali puntuali, non soggette ad azioni sismiche, ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni.	€ 2.872.396,73	0,60	€ 1.723.438,04

EDILIZIA E.20 – Edifici e manufatti esistenti.	€ 676.250,43	0,60	€ 405.750,26
IMPIANTI IA.03 - Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota.	€ 82.778,27	0,60	€ 49.666,96

Ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17/06/2016, gradi di complessità maggiore qualificano anche per le opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera ritenute omogenee (S-Strutture; E-Edilizia; I-Impianti).

La comprova del requisito è fornita mediante:

- Certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- Contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- Attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- Contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici sono ricompresi anche studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati.

Per ciascun servizio di cui al presente paragrafo, dovrà essere indicato:

- data dell'affidamento;
- durata;
- committente;
- descrizione del servizio/prestazione, specificando l'oggetto dell'intervento;
- importo;
- ID opere, grado di complessità (rif. Tav. Z-1 D.M. 17 giugno 2016);
- eventuali co-esecutori;
- percentuale di esecuzione riferibile al concorrente;
- per i concorrenti che partecipano in forma di raggruppamento temporaneo, l'indicazione del componente del raggruppamento che ha svolto il servizio.

Si intendono servizi conclusi quelli per i quali l'Operatore economico ha completato le attività oggetto dell'affidamento.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni/enti pubblici o committenti privati, mediante le seguenti modalità:

- Originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente o committente privato, con l'indicazione dell'oggetto/categoria di progettazione, dell'importo e del periodo di esecuzione.
- Originale o copia conforme del contratto corredato dai certificati di pagamento, rilasciati dall'amministrazione/ente contraente o committente privato, con l'indicazione dell'oggetto/categoria di progettazione, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Ai sensi dell'art. 94 del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o

della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del medesimo art. 94 del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 94, co. 5, lett. e), del Codice dei Contratti, l'operatore economico che presenti documentazione o dichiarazioni non veritiere, sarà escluso dalla procedura di gara in corso.

NOTA BENE: si evidenzia che detto requisito non può essere frazionato nell'ambito dei componenti di costituendi raggruppamenti e, comunque, non verranno presi in considerazione servizi di ingegneria e architettura il cui importo, per categoria, sia determinato dalla somma di servizi separati oppure effettuati da soggetti diversi.

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 66 comma 1 lettera f) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.

I consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) e g) del Codice i requisiti sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V, di cui al punto 6.1 devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia. Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'articolo 39 dell'allegato II.12.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- b) I requisiti di cui alla Parte V dell'allegato II.12 del Codice devono essere posseduti dai singoli professionisti e da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.
- c) Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza di un progettista, giovane professionista, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione ai sensi dell'art. 39 dell'allegato II.12 del Codice. Si precisa che la presenza del "giovane professionista" nei Raggruppamenti Temporanei non ne presuppone l'associazione o la corresponsabilità contrattuale, né il possesso di una quota di requisiti tecnico-organizzativi, essendo sufficiente la sua presenza come dipendente o collaboratore contrattualizzato (con incarico specifico) di uno dei concorrenti raggruppati. Il nominativo dovrà essere indicato nella domanda di partecipazione (ALLEGATO A).
- d) Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- e) Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

- f) Il requisito relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, ferma restando la necessità ai sensi dell'art. 68, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023, che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare in sede di offerta.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

il requisito dei due servizi di punta deve essere posseduto ed essere stato svolto da un unico soggetto partecipante al Raggruppamento. In sintesi **non verranno presi in considerazione servizi il cui importo, per categoria, sia determinato dalla somma di servizi separati oppure effettuati da soggetti diversi.**

Ad ulteriore chiarimento, in caso di soggetti Temporaneamente Raggruppati i requisiti dei due servizi di punta per ogni singola categoria/importo, possono essere dimostrati nel modo seguente:

- due servizi separati per ogni singola categoria e relativo importo previsto dal bando di gara;
- due servizi separati comprendenti tutte le categorie ed i relativi importi previsti dal bando di gara;
- due servizi separati comprendenti solo alcune delle categorie ed i relativi importi previsti dal bando di gara e due servizi separati per ogni singola categoria delle restanti (non presenti nei precedenti servizi) e relativi importi previsti dal bando di gara.

Per ogni singola categoria, un servizio svolto può essere utilizzato a comprova del requisito per uno solo dei due servizi richiesti in detta categoria. Lo stesso servizio, invece, può essere utilizzato anche per dimostrare il possesso del requisito previsto per altre categorie aventi grado di complessità uguale od inferiore, nei limiti dell'importo residuale disponibile. I servizi utilizzati per dimostrare il possesso del requisito dovranno essere riportati nella tabella Annesso 1 alla domanda di partecipazione, per ogni singola categoria, evidenziando importo complessivo e quota parte utilizzata per soddisfare il requisito in detta categoria.

Per quanto riguarda l'equipollenza delle categorie di cui alla L.143/49 con le categorie indicate nelle tabelle citate, si farà riferimento alla tabella Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016.

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17/06/2016 gradi di complessità maggiore qualificano anche per le opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera ritenute omogenee (E-Edilizia; S-Strutture; V-Viabilità):

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

NOTA BENE:

LA VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE, TECNICO-ORGANIZZATIVO ED ECONOMICO, FINANZIARIO AVVIENE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 99, COMMA 1, DEL CODICE E DELLA DELIBERA ANAC N. 262 DEL 20/06/2023, ATTRAVERSO L'UTILIZZO DELLA BDNCP GESTITA DALLA MEDESIMA AUTORITÀ E, NELLO SPECIFICO, MEDIANTE IL FVOE.

PERTANTO, L'OPERATORE ECONOMICO, DOVRA', OBBLIGATORIAMENTE, EFFETTUARE LA REGISTRAZIONE AL SERVIZIO FVOE, SECONDO QUANTO INDICATO NEL MANUALE UTENTE PUBBLICATO SUL PORTALE DELL'ANAC (SERVIZI AD ACCESSO RISERVATO – FVOE), ED AUTORIZZA L'ACCESSO AL FVOE DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE, CON LE FUNZIONALITÀ MESSE A DISPOSIZIONE DAL SISTEMA.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

- b) I requisiti di cui alla Parte V dell'allegato II.12 del Codice devono essere posseduti secondo quanto indicato all'art. 38 del medesimo allegato.
- c) Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 66, comma 1 lettere g) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

NOTA BENE:

LA VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE, TECNICO-ORGANIZZATIVO ED ECONOMICO, FINANZIARIO AVVIENE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 99, COMMA 1, DEL CODICE E DELLA DELIBERA ANAC N. 262 DEL 20/06/2023, ATTRAVERSO L'UTILIZZO DELLA BDNCP GESTITA DALLA MEDESIMA AUTORITÀ E, NELLO SPECIFICO, MEDIANTE IL FVOE.

PERTANTO, L'OPERATORE ECONOMICO, DOVRA', OBBLIGATORIAMENTE, EFFETTUARE LA REGISTRAZIONE AL SERVIZIO FVOE, SECONDO QUANTO INDICATO NEL MANUALE UTENTE PUBBLICATO SUL PORTALE DELL'ANAC (SERVIZI AD ACCESSO RISERVATO – FVOE), ED AUTORIZZA L'ACCESSO AL FVOE DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE, CON LE FUNZIONALITÀ MESSE A DISPOSIZIONE DAL SISTEMA

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'operatore economico non può avvalersi di più operatori ausiliari per dimostrare il requisito del servizio di punta.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di capacità generale previsti dal presente disciplinare e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

- b) possedere i requisiti speciali di cui al presente disciplinare oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario e allegato:

- Alla domanda di partecipazione nel caso di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione;
- All'offerta tecnica nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta;

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Per i concorrenti che intendono ricorrere all'avvalimento, di cui all'art. 104 del Codice, è previsto quanto segue:

L'avvalimento è limitato, pena esclusione, ad una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di progettazione in ragione dell'importo dell'appalto e della peculiarità della prestazione del servizio di progettazione relativa alla realizzazione delle opere destinate alla difesa nazionale come meglio specificato nel disciplinare tecnico, anche alla luce di quanto espresso dalla giurisprudenza interna e comunitaria in forza delle sentenze: 10/04/2018 n.2183 del Consiglio di Stato e 10/10/2013, causa n. 94/2012, della Corte di Giustizia europea. Perciò, è previsto il divieto di utilizzo frazionato da parte dell'impresa ausiliaria dei singoli requisiti economici – finanziari e tecnico – organizzativi che hanno consentito il rilascio dell'attestazione di categoria.

Pertanto:

- non è ammesso il cumulo di requisiti di più soggetti ausiliari relativamente alla stessa categoria di progettazione;
- il concorrente può avvalersi di un solo operatore economico ausiliario per ciascuno dei requisiti;
- il concorrente può avvalersi di un solo operatore economico ausiliario per ciascuna delle categorie.

Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 100 del Codice, il concorrente che fa ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art.104 del Codice deve compilare la specifica del DGUE. In tal caso, l'ausiliario deve presentare a sua volta un DGUE debitamente compilato secondo le istruzioni contenute nella medesima sezione. L'ulteriore documentazione prevista dall'art. 104 del Codice deve essere caricata a Sistema nell'apposita **BUSTA AMMINISTRATIVA**.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 8 (otto) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 36/2023 la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Le modalità di programmazione e gestione dei contenuti informativi rivestono carattere prevalente nella gestione del processo metodologico progettuale.

Il Progettista può affidare a terzi le attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico ed altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del Progettista anche ai fini di tali attività. All'Affidatario, pertanto, nei casi non ricompresi tra quelli suddetti, è fatto divieto assoluto di cedere ad altri, in tutto o in parte, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, potendosi valere, solo eccezionalmente e sotto la propria direzione e responsabilità, ai sensi dell'art. 2232 del Codice Civile, di ausiliari, qualora la collaborazione di questi non sia incompatibile con l'oggetto della prestazione e ne sia informato l'Affidatario. Resta inteso che gli elaborati così prodotti, ancorché sottoscritti da terzi, dovranno essere fatti propri dal professionista che li sottoscriverà a sua volta.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del D.Lgs. 36/2023.

Laddove si intenda ricorrere al subappalto, dovrà essere compilata l'apposita comunicazione (ALLEGATO H) ed esserne fatta specifica ed espressa menzione nel DGUE senza necessità di indicare il nominativo in sede di offerta, ma evidenziando ciò che si intende subappaltare.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Si fa presente che in assenza di tale dichiarazione, l'Amministrazione non autorizzerà richieste successive di subappalto.

9. GARANZIA PROVVISORIA

Trattandosi di appalto di servizi avente ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento, non si chiede, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, che l'offerta sia corredata da una garanzia provvisoria.

10. POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

All'atto della sottoscrizione del contratto, così come previsto dall'art. 117 del Codice, l'affidatario del servizio dovrà presentare Polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per il progettista pari al 10% dell'importo dei lavori da appaltare, di cui al D.M. n. 193 del 16/09/2022 del MiSE. Tale polizza deve esplicitare la copertura anche contro i rischi derivanti da errori o omissioni nello svolgimento della specifica attività che determini a carico dell'amministrazione appaltante nuove spese per l'affidamento del servizio e/o nuovi costi. La polizza deve essere integrata da idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le suddette condizioni per lo specifico progetto. La mancata presentazione della polizza da parte dell'affidatario esonera la Stazione Appaltante dal pagamento di tutti i compensi professionali.

11. GARANZIA DEFINITIVA

Il soggetto affidatario del servizio, per la sottoscrizione del contratto, dovrà costituire ai sensi e con le modalità dell'art. 117, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 la "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice pari al 10 per cento dell'importo contrattuale salvo eventuali variazioni previste dalla normativa vigente. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e modi programmati in caso di aggiudicazioni con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

12. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sulle aree ed immobili oggetto del servizio è **obbligatorio**. Il sopralluogo si rende necessario in ragione della complessità delle opere da progettare.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto dei lavori. Il sopralluogo può essere effettuato dal **lunedì** al **giovedì**, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, previa richiesta da effettuarsi al 2°Ufficio di questa Direzione tramite e-mail 24h prima dell'appuntamento, ai contatti di seguito riportati:

2° Capo Aiutante Carmine TARANTINO – SC. AIUTANTE Guido Corciulo	
TELEFONO	099/7754980
E-MAIL	carmine.tarantino@marina.difesa.it
TELEFONO	099/7754981
E-MAIL	guido.corciulo@marina.difesa.it

La suddetta richiesta, e-mail, dovrà essere inoltrata direttamente al personale sopra riportato e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. Data e ora del sopralluogo saranno comunicati ai concorrenti con congruo anticipo.

Viene rilasciata attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo. L'attestato di eseguito sopralluogo redatto in conformità al modello in **Allegato E** dovrà essere caricato nella busta amministrativa di cui al successivo paragrafo 13.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio stabile di cui all'articolo 66 comma 1, lettera g) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 77,00 secondo le modalità di cui alla delibera Anac n. 621 del 20 dicembre 2022 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso il Sistema. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 08:30 del giorno 29/01/2025 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Il Sistema non accetta:

- offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;
- offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo dell'offerta e i riferimenti del suo contenuto.

Le operazioni di inserimento sul Sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

NOTA BENE: Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, l'Amministrazione adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

La pubblicità di tale proroga avverrà attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso sui canali di pubblicità indicati in premessa del presente disciplinare.

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nel documento denominato Regole Sistema e-Procurement – Nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 36/2023) – Versione 1.0 – CONSIP Public Giugno 2023 di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

Ogni operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione

massima di 20 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 e nelle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta a Sistema.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

- A. **Documentazione amministrativa;**
- B. **Offerta tecnica;**
- C. **Offerta economica;**

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste sulla base delle regole indicate nella seguente tabella:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – DOCUMENTO	SEZIONE (ove inserire i documenti previsti)
Domanda di partecipazione secondo la forma di partecipazione (Allegato A per concorrente singolo oppure Allegato Abis per concorrenti raggruppati)	BUSTA AMMINISTRATIVA
DGUE compilato da tutti i concorrenti e Response .xml del DGUE (<i>vedi istruzioni compilazione</i>)	
Dichiarazioni integrative domanda di partecipazione (Allegato B) Patto d'integrità (Allegato C)	
Dichiarazione dell'Ausiliaria (Allegato D); Contratto di Avvalimento; DGUE dell'Ausiliaria e Response .xml del relativo DGUE (<i>vedi istruzioni compilazione</i>);	
Atto costitutivo di RTI con mandato collettivo irrevocabile di rappresentanza (<i>in caso di RTI già costituito</i>); Impegno a costituire RTI (in caso di RTI da costituire) (Allegato A/bis); Atto costitutivo e statuto del Consorzio ordinario (<i>in caso di Consorzio già costituito</i>); Statuto dell' Associazione professionale (<i>nel caso di studi associati</i>).	
F23 attestante il pagamento del bollo; Ricevuta pagamento del contributo ANAC; Attestato eseguito sopralluogo (Allegato E); Copia documenti di identità dei concorrenti ed ausiliari; Dichiarazione di subappalto (Allegato H)	
Procure	
Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva	
Offerta Tecnica - Documento	Sezione (ove inserire i documenti previsti)

SCHEDA – A. con relativa sub-scheda del sub-criterio A.1. SCHEDA – B con relative sub-schede dei sub-criteri B.1, B.2. SCHEDA - C con relative sub-schede dei sub-criteri C.1, C.2. Offerta di gestione Informativa (Ogi) Dichiarazione di offerta tecnica (Allegato F) Eventuale Contratto di Avvalimento in caso di Avvalimento finalizzato al miglioramento dell’offerta	BUSTA TECNICA
--	----------------------

Offerta Economica – Documento	Sezione (ove inserire i documenti previsti)
Offerta economica (<i>generata dal sistema</i>)	BUSTA ECONOMICA
Dichiarazione integrativa offerta economica (Allegato G/Gbis)	

La presentazione dell’OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l’invio dell’OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema. Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA. L’operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. Il Sistema invierà all’operatore economico una comunicazione nell’area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell’offerta. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l’offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell’offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, **pena l’esclusione dalla procedura**.

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell’OFFERTA dovrà avvenire attraverso l’esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l’OFFERTA si compone, ossia:

- A. Documentazione Amministrativa, composta dagli atti di cui al successivo **para 16**;
- B. Offerta Tecnica composta dagli atti di cui al successivo **para 17**;
- C. Offerta Economica composta dagli atti di cui al successivo **para 18**.

Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in **formato .pdf**.

All’invio dell’offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell’area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l’ora di avvenuto invio dell’offerta medesima. La presentazione dell’OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’OFFERTA medesima, dovuta, a mero

titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.A. anche in qualità di Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema. Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati. Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta. Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell'OFFERTA la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato dedicata esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana.

Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano quest'ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Il concorrente può effettuare, tramite il Sistema, la rettifica di un errore materiale contenuto nell'Offerta tecnica o nell'Offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. Al fine di garantire la segretezza dell'offerta il concorrente dovrà, in primo luogo, manifestare alla stazione appaltante l'intenzione di avvalersi di tale facoltà prima del termine fissato per la seduta di apertura dell'offerta che intende rettificare mediante invio di apposita comunicazione denominata "Manifestazione di interesse – rettifica ex art. 101 co. 4", tramite l'Area comunicazioni del Sistema, contenente esclusivamente la manifestazione di interesse a rettificare l'offerta tecnica e/o economica. La suddetta manifestazione dovrà essere inviata solo a seguito del ricevimento di apposito invito, tramite l'Area comunicazioni del Sistema da parte della stazione appaltante. Successivamente all'invio dell'invito da parte della stazione appaltante ad alla eventuale manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta, i concorrenti che hanno espresso tale intendimento riceveranno, il giorno della seduta di apertura della relativa offerta, apposita richiesta per l'invio della documentazione a rettifica che dovrà essere denominata "Rettifica dell'offerta", dovrà essere sottoscritta digitalmente e marcata temporalmente con data e ora antecedente a quella prevista per l'inizio della suddetta seduta. La Rettifica dell'offerta dovrà essere inviata tassativamente durante la seduta di apertura della relativa offerta entro il termine che verrà indicato nell'apposito invito dalla stazione appaltante. Non saranno accettate Rettifiche dell'offerta presentate senza la preventiva manifestazione di interesse di cui sopra o inviate successivamente al termine previsto per la presentazione delle stesse. La rettifica dovrà contenere tutti gli elementi necessari affinché il Seggio di gara possa

individuare l'errore materiale e, quindi, procedere alla "correzione" dell'Offerta nella parte interessata. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di otto giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede **all'esclusione del concorrente dalla procedura**.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di otto giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

16. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico, eventualmente per ogni singolo lotto, inserisce a Sistema, nella busta amministrativa, la documentazione indicata nella tabella seguente:

- 1) Domanda di partecipazione (Allegato A);
- 2) Impegno a costituire il raggruppamento (ALLEGATO ABIS);
- 3) Dichiarazioni multiple integrative (ALLEGATO B);

- 4) Patto d'integrità (ALLEGATO C);
- 5) Documentazione ausiliaria in caso di avvalimento (ALLEGATO D);
- 6) Attestato di sopralluogo (ALLEGATO E);
- 7) DGUE e response.xml del DGUE;
- 8) Documentazione relativa ai raggruppamenti;
- 9) Attestazione di versamento dell'imposta di bollo;
- 10) Ricevuta pagamento del contributo ANAC;
- 11) Copia dei documenti di identità dei concorrenti e ausiliari;
- 12) Dichiarazione di subappalto (ALLEGATO H);
- 13) Eventuali procure;
- 14) Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva.

Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello fornito dall'Amministrazione secondo il modello di cui all'Allegato A oppure Abis.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti. L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio stabile di cui all'articolo 66, comma 1 lettera g) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione, e/o nelle dichiarazioni multiple integrative (**ALLEGATO B**), il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 – 2025 approvato dal Ministro della Difesa il 31/03/2023 e reperibile al seguente link:
https://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/Pagine/Piano_Integrato_Activita_Organizzazione.aspx
e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Piano, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità di cui all'Annesso 10 del succitato PIAO accessibile al seguente link
https://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/Pagine/Piano_Integrato_Activita_Organizzazione.aspx;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 26.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo; - nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio stabile di cui all'articolo 66, comma 1 lettera g) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La **domanda di partecipazione** contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire all'Amministrazione entro il termine di presentazione dell'offerta attraverso il Sistema copia digitale del modello F23 pagato, caricandolo nell'apposita sezione del Sistema (vedi tabella di riepilogo sezioni del Sistema di cui al paragrafo **14** del presente disciplinare). In caso di mancato assolvimento dell'imposta di bollo, l'Amministrazione procederà alla segnalazione all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 19 del Decreto Presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 642.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente dovrà compilare la "*Response.xml*" del DGUE, nelle seguenti modalità:

- 1) accedere al link iDGUE disponibile su www.acquistinretepa.it;
- 2) selezionare la compilazione come operatore economico;
- 3) eseguire l'upload del file "*Request.xml*" di cui al punto 2) del par. 2.1;
- 4) inserisce i dati richiesti;
- 5) genera il file "*Response.xml*".

La "*Response.xml*" del DGUE deve essere sottoscritta con una firma digitale che consenta di conservarne il formato XML, ad es. con la firma CADES (con estensione .p7m), dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 15.1 e presentato:

- dal singolo operatore economico e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
 - da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
 - nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
 - dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
 - dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato, nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, B e C; Parte VI;
 - dai consorziati che prestano il requisito nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI;
 - dall'impresa ausiliaria e compilato nelle parti pertinenti relative:
- nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento; Parte VI;
- nel caso di avvalimento per migliorare l'offerta: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI.

Il DGUE dovrà essere compilato nelle parti pertinenti secondo quanto di seguito indicato:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura.

Parte II – Informazioni sull’Operatore Economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Solo nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione: il concorrente dovrà compilare le informazioni di cui alle lettere a), b) e c).

Nel caso di avvalimento per migliorare l’offerta: il concorrente dovrà compilare solo la lettera a) e specificare nella domanda di partecipazioni che si tratta di avvalimento per migliorare l’offerta senza, tuttavia, indicare i requisiti tecnici migliorativi che mette a disposizione.

Il concorrente allega, inoltre, l’ulteriore documentazione indicata nel presente disciplinare.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle prestazioni da subappaltare il subappalto è vietato.

Il concorrente indica, quindi, nel DGUE, l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare, specificando, eventualmente, la relativa quota percentuale.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 5 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Con riferimento alle informazioni di cui alle Sezioni A, C e D l’operatore economico dovrà tener conto di quanto segue.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all’art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all’art. 98, comma 3, lett. g) ed h) del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione ai soggetti di cui all’art. 94, comma 3 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all’operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all’art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all’art. 95, comma 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all’art. 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all’art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti. L’operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell’offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l’impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell’offerta. L’operatore economico sia in tale ultimo caso che nel caso in cui la causa di esclusione si sia verificata dopo la presentazione dell’offerta, adotta e comunica le misure di *self-cleaning*.

Se l’operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio di rilevanza inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall’adozione del provvedimento.

Con riferimento alla Parte III, sezione B, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, relativamente alla fattispecie di cui all’art. 95, comma 2, del Codice, limitatamente alle violazioni non

definitivamente accertate in materia fiscale, esclusivamente quelle il cui importo, con esclusione di sanzioni e interessi, sia pari o superiore a 35.000 Euro. A tale fine nella apposita sezione del DGUE dovranno essere indicati oltre all'importo della violazione (con eventuale evidenza separata di sanzioni e interessi), la data di notifica dell'accertamento e l'eventuale stato del giudizio.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 6.1 del presente disciplinare;
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica – finanziaria di cui al par. 6.2 del presente disciplinare;
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecniche – professionali di cui al par. 6.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

16.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente - ove sia stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma, 1, lettera o), del Decreto succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

16.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della “*Response xml*” del DGUE nelle modalità descritte al par. 15.2.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;
- 3) la “*Response xml*” del DGUE dell'ausiliaria;
- 4) Dichiarazioni integrative domanda di partecipazione dell'ausiliaria (Allegato B);
- 5) Patto d'integrità dell'ausiliaria (Allegato C).

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

16.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

17. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce a Sistema la documentazione relativa all'offerta tecnica, firmata digitalmente, nell'apposita sezione Offerta Tecnica – BUSTA TECNICA.

A pena di inammissibilità e conseguente esclusione dell'operatore economico, devono essere presenti i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi offerti, contenente sia elaborati descrittivi che grafici e redatta secondo le prescrizioni contenute nelle Schede A, B, C;
- b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento.

Deve altresì essere presente:

- ALLEGATO F – Dichiarazione di riservatezza offerta tecnica

Di seguito la tabella riepilogativa dei documenti da inserire all'interno dell'Offerta Tecnica – BUSTA TECNICA:

Offerta Tecnica - Documento	Sezione (ove inserire i documenti previsti)
• Relazione tecnica dei lavori offerti, contenente sia elaborati descrittivi che grafici e redatta secondo le prescrizioni contenute nelle Schede A, B, C. • ALLEGATO F – Dichiarazione di riservatezza offerta tecnica • Eventuale in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento	BUSTA TECNICA

Tutti i documenti costituenti l'Offerta Tecnica deve essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

L'Offerta Tecnica, **pena l'esclusione dalla procedura**, deve essere priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, e dovrà essere caricata nell'apposita sezione Offerta Tecnica – BUSTA TECNICA.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 19.1

L'operatore economico allega inoltre una dichiarazione firmata (**ALLEGATO F – Dichiarazione di riservatezza offerta tecnica**) contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

18. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce a Sistema la documentazione relativa all'offerta economica, firmata, nell'apposita sezione del Sistema – Offerta Economica – BUSTA ECONOMICA. A pena di inammissibilità e conseguente esclusione dell'operatore economico, devono essere presenti i seguenti documenti: a) Documento di offerta economica (generato dal Sistema); b) Dichiarazione integrativa offerta economica (ALLEGATO G/G bis).

Di seguito la tabella riepilogativa dei documenti da inserire all'interno dell'Offerta Economica – BUSTA ECONOMICA:

Offerta economica	
Documento	Busta
Offerta economica (<i>generata dal sistema</i>)	Economica
Dichiarazione integrativa offerta economica (Allegato G/Gbis)	Economica

L'offerta economica è sottoscritta ai sensi del D.lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di reti sti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- *quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- *quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo.

L'offerta economica è formulata, **a pena di esclusione**, attraverso l'inserimento nell'apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf "Documento di Offerta economica", che il concorrente dovrà inviare e far pervenire attraverso il Sistema dopo averla:

- i. scaricata e salvata sul proprio PC;
- ii. sottoscritta digitalmente;
- iii. caricata nell'apposita BUSTA ECONOMICA.

L'offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 16.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- ribasso percentuale complessivo da applicare sull'importo a base di gara di cui al paragrafo 3, al netto di Iva e contributi previdenziali;
- Oneri aziendali per salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il ribasso deve essere formulato con un numero massimo di cifre decimali pari a 4 (quattro) (le cifre oltre la quarta cifra decimale non verranno prese in considerazione e non si procederà ad alcun arrotondamento).

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al punto 3 del presente disciplinare. Il concorrente, INOLTRE, dovrà, **a pena di esclusione** dalla procedura, predisporre e caricare a sistema nell'apposita sezione (vedi **tabella di riepilogo sezioni del Sistema** di cui al **para 14**) la dichiarazione predisposta sia per l'operatore che partecipa in forma singola (vedi **ALLEGATO G**) che per i partecipanti in raggruppamento (vedi **ALLEGATO GBIS**), sottoscritta digitalmente.

La dichiarazione contiene:

- **l'impegno a mantenere valida l'offerta per 240 (duecentoquaranta) giorni** naturali e consecutivi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, come indicato nei documenti di gara, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice.
- di prendere atto ed accettare senza riserva alcuna che la **stipula del contratto, in deroga** a quanto previsto dall'art. 18 del Codice, avrà luogo entro 180 giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui al co. 7 dell'art. 17 del Codice. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato sopra, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Pertanto, **l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile** fino al termine stabilito sopra, giusta art. 17 del Codice.
- di avere controllato ed analizzato tutti gli elaborati posti a base di gara, quelli costituenti parte integrante del contratto, nonché quelli di stima dei costi di esecuzione del servizio, ritenendoli adeguati. Conseguentemente l'offerta economica formulata è remunerativa e tiene conto di ogni onere necessario a garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché di eventuali spese necessarie anche se non ben evidenziate nella stima dei costi a base di gara.
- di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili nella stima dei costi del servizio e che nella formulazione dell'offerta, riferita all'esecuzione del servizio secondo la documentazione a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.
- di aver tenuto conto nel formulare l'offerta economica, che il contratto sarà registrato a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 D.P.R. 26.04.86 n.131 e s.m.i. e che le spese di pubblicità (ove previste), di bollo, di registrazione e copia sono a carico dell'affidatario ai sensi dell'art. 16bis e 16 ter del R.D. 2440 del 10 novembre 1923, così come modificati dalla Legge 27 dicembre 1975, n. 790. La mancanza, l'insufficienza o l'irregolarità del bollo comportano, il successivo invio dei documenti al competente Ufficio del Registro, per la loro regolarizzazione a norma di legge.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art.108, comma 2, lettera b) del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Per individuare il miglior offerente questa Stazione Appaltante applicherà il criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, in ragione di quella più favorevole per l'Amministrazione sulla base dei seguenti elementi, di natura qualitativa e quantitativa, e dei relativi fattori ponderali:

Tabella dei criteri discrezionali D

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX
Professionalità e adeguatezza dell'offerta: valutazione delle capacità di progettare impianti complessi di produzione di energia elettrica attraverso fonti rinnovabili in particolare i pannelli FER nel corso della sua attività. (Massimo 3 (tre) servizi relativi ad interventi affini a quello oggetto dell'affidamento)	30	A	<i>la qualità progettuale nel settore della realizzazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili in particolare modo i pannelli fotovoltaici.</i>	30
Proposte volte al miglioramento della progettazione.	30	B.1	<i>Proposte relative all'approccio informatico nell'analisi delle calcolazioni e delle interferenze strutturali e meccaniche relativamente alle varie parti dell'impianto con le strutture esistenti e agli interventi già previsti sul sedime fra cui quelli relativi al piano Basi Blu.</i>	20
		B.2	<i>Proposte relative all'approccio integrato della valutazione delle fasi operative dei lavori: - Analisi delle interferenze e minimizzazione del disagio per gli utenti; - Esame della pianificazione dei processi e proposte di modifica dei processi produttivi in ottica lean organization/kaizen.</i>	10
Criterio "C": Metodo Building Information Modelling - Qualità dell'offerta correlata all'esperienza e capacità nella progettazione BIM ed ottimizzazione della struttura per la gestione e scambio delle informazioni.	10	C	<i>Qualità dell'offerta correlata alle migliori indicate nell'Offerta di Gestione Informativa rispetto al requisito minimo espresso nel Capitolato Informativo, anche con riferimento all'ottimizzazione della struttura organizzativa e tecnologica per la gestione e scambio delle informazioni</i>	10
Totale	70			70

***N.B.:** qualora le migliori proposte, di cui alla scheda b, dovessero indurre un incremento dell'importo dei lavori, in base al quale è stata calcolata la parcella professionale ai sensi del decreto 17/06/2016, questo non potrà costituire motivo di richiesta di aumento parcella da parte del contraente.

19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La Commissione Aggiudicatrice attribuirà i punteggi ai singoli Concorrenti mediante l'applicazione della seguente formula:

$$P_i = P_{i/tec} + P_{i/eco}$$

dove:

P_i = punteggio totale attribuito al concorrente i-esimo;

$P_{i/tec}$ = punteggio relativo all'offerta tecnica, ovvero dalla valutazione degli elementi qualitativi dell'offerta tecnica, relativo al concorrente i-esimo;

$P_{i/eco}$ = punteggio relativo all'offerta economica, ovvero dalla valutazione degli elementi dell'offerta economica, attribuito al i-esimo concorrente.

Per la valutazione dell'offerta tecnica si procederà secondo il metodo del "confronto a coppie"; la Commissione giudicatrice per la valutazione dell'offerta tecnica sarà composta da 3 (tre) membri tecnici.

Ciascun membro compilerà, per ciascun criterio o sub-criterio, una tabella triangolare, composta da tante caselle quanti sono le possibili combinazioni tra tutte le possibili offerte prese a due a due, ovvero $(n-1) \times (n-1)$ righe e colonne, con n il numero degli offerenti.

	B	C	D	E	F	...	N
A	B						
		C					
			D				
				E			
					...		
						N-1	

Ciascun membro, analizzando la singola coppia, presceglierà quale delle due offerte ritiene migliore e ne valuta la differenza attribuendo un punteggio relativo al grado di preferenza secondo la sottostante scala:

Massima:	punti	6	(sei)
Grande:	punti	5	(cinque)
Media:	punti	4	(quattro)
Piccola:	punti	3	(tre)
Minima:	punti	2	(due)
Parità:	punti	1	(uno)

In caso di offerte ritenute equivalenti il singolo membro attribuirà il punteggio 1 (uno) ad entrambe le offerte.

Per ogni sub criterio, ciascun commissario calcolerà la somma dei punteggi attribuiti ai vari offerenti della propria tabella triangolare, e si procederà quindi alla somma dei punteggi attribuiti da tutti i tre commissari, in modo da avere una tabella punteggi relativo alla Scheda "A", una tabella punteggi per ciascun sub-criterio relativo alla Scheda "B" e una tabella punteggi per ciascun sub-criterio relativo alla Scheda "C"; le risultanti tabelle globali per la scheda "A", per la Scheda "B" e per la Scheda "C" verranno normalizzate ad 1 (uno), attribuendo il valore 1 (uno) al concorrente con il punteggio più alto e gli altri punteggi in proporzione (operativamente ciascun punteggio viene diviso per il punteggio più alto); il calcolo di normalizzazione sarà effettuato arrotondato alla quarta cifra decimale.

ATTENZIONE: l'arrotondamento alla quarta cifra decimale sarà effettuato attraverso il troncamento qualora la quinta cifra decimale fosse 4 (quattro) o minore, aumentando di una unità la quarta cifra decimale qualora la quinta fosse 5 (cinque) o superiore.

Ad esempio: 0,78435 -> 0,7844; 0,86684 -> 0,8668

Si verranno quindi ad avere sei coefficienti A_i , $B_{i/1}$, $B_{i/2}$, $C_{i/1}$, relativi al concorrente i-esimo, per cui il punteggio dell'offerta tecnica sarà calcolato secondo la formula:

$$P_{i/tec} = A_i \times P_A + B_{i/1} \times P_{B1} + B_{i/2} \times P_{B2} + C_{i/1} \times P_{C1}$$

dove:

P_A , $P_{B/1}$, $P_{B/2}$, P_{C1} sono i pesi ponderali di ciascun criterio definiti dalla precedente tabella.

ATTENZIONE: i concorrenti devono presentare almeno 1 (uno) elaborato per il criterio A, l'elaborato per il criterio B e l'elaborato per il criterio C; offerte prive di almeno 1 (uno) elaborato per la Scheda "A" e/o degli elaborati per la Scheda "B" e/o degli elaborati per la Scheda "C" saranno considerate nulle.

19.3 MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del presente incarico sarà disposta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 con l'istituto dell'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, con riferimento agli elementi di natura qualitativa e quantitativa riportati nelle successive voci "OFFERTA TECNICA" e "OFFERTA ECONOMICA".

OFFERTA TECNICA:

a) Professionalità e adeguatezza dell'offerta A(i) (valutabile massimo 30 punti): documentazione composta da un numero massimo di 3 servizi, ciascuno rappresentativo di un servizio relativo a interventi ritenuti da egli stesso significativi della propria capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento; nello specifico ciascuna scheda dovrà:

- Essere composta da un massimo di n. 6 facciate (ossia n. 3 fogli fronte/retro), formato A4, per ogni servizio svolto;

Valutazione delle capacità che il concorrente intende utilizzare per lo svolgimento del servizio, desunte da progetti già svolti, massimo 3 (tre) servizi relativi ad interventi affini a quello oggetto dell'affidamento. Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare per più aspetti il livello di specifica professionalità, affidabilità e qualità del concorrente, a dimostrazione della avvenuta esecuzione da parte dello stesso di servizi di ingegneria e architettura meglio rispondente sul piano tecnologico, funzionale agli obiettivi perseguiti dalla Stazione Appaltante, il tutto volto ad ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera.

Nello specifico la documentazione dovrà evidenziare gli elementi sottoelencati (con il termine f.p. si intende fattore ponderale):

- **Sub Criterio "A":** Professionalità e adeguatezza dell'offerta: valutazione delle capacità di progettare impianti complessi di produzione di energia elettrica attraverso fonti rinnovabili in particolare i pannelli FER nel corso della sua attività (Massimo 3 (tre) servizi relativi ad interventi affini a quello oggetto dell'affidamento) - **f.p. PA1=30**.

b) Proposte volte al miglioramento della progettazione: B(i) (valutabile massimo 30 punti): desunte da presentare una relazione tecnica illustrativa delle proposte migliorative della progettazione che evidenzia le

modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto del Capitolato del servizio di progettazione. Nello specifico la relazione dovrà:

- Essere composta, al massimo, di n. 14 facciate (ossia n. 7 fogli fronte/retro), formato A4, carattere 12, interlinea 1,5, margini superiore ed inferiore cm 3, margine destro e sinistro cm 2,5.

Nello specifico la relazione dovrà sviluppare gli elementi sottoelencati:

- **Sub Criterio “B.1”:** Proposte relative all’approccio informatico nell’analisi delle calcolazioni e delle interferenze strutturali e meccaniche relativamente alle varie parti dell’impianto con le strutture esistenti e agli interventi già previsti sul sedime fra cui quelli relativi al piano Basi Blu. - **f.p. PB1=20.** evidenziando:
- **Sub Criterio “B.2”:** Proposte relative all’approccio integrato della valutazione delle fasi operative dei lavori:
 - Analisi delle interferenze e minimizzazione del disagio per gli utenti;
 - Esame della pianificazione dei processi e proposte di modifica dei processi produttivi in ottica lean organization/kaizen. **f.p. PB2=10**

c) Metodo Building Information Modelling - Qualità dell’offerta correlata all’esperienza e capacità nella progettazione BIM ed ottimizzazione della struttura per la gestione e scambio delle informazioni:

desunte dalla scheda oGI che dovrà essere presentata nel rispetto del seguente format (formato A4 - Calibri - carattere 12). Gli allegati non dovranno superare complessivamente 5 facciate in formato A3 o, in alternativa 10 facciate in formato A4.

Nello specifico la scheda dovrà sviluppare gli elementi sottoelencati:

- **Sub Criterio “C”:** Qualità dell’offerta correlata alle migliorie indicate nell’Offerta di Gestione Informativa rispetto al requisito minimo espresso nel Capitolato Informativo, anche con riferimento all’ottimizzazione della struttura organizzativa e tecnologica per la gestione e scambio delle informazioni. - **f.p. PC1=10.**

OFFERTA ECONOMICA:

Ribasso percentuale unico Ci (valutabile massimo 30 punti) **f.p. Pc=30:** ribasso unico offerto sull'importo a base di gara, spese e prestazioni accessorie incluse. Non sono ammissibili offerte in rialzo. Il calcolo del punteggio afferente all’offerta economica verrà calcolato direttamente dal sistema inserendo i ribassi percentuali presentati da ciascun operatore economico.

Nel caso di più offerte che abbiano riportato un punteggio complessivo uguale verrà individuato migliore offerente il concorrente che abbia riportato il maggior punteggio nell’offerta tecnica. Nel caso di ulteriore parità si procederà all’individuazione del migliore offerente mediante sorteggio pubblico.

In caso di superamento delle soglie di anomalia, la Commissione procederà secondo le disposizioni di legge al fine di valutare l'ammissibilità dell'offerta o delle offerte interessate.

20 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 5 membri, di cui 2 per la valutazione della documentazione amministrativa di cui al comma 4 dell’art. 93 del D.Lgs. 36/2023 e 3 esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

21 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La procedura di aggiudicazione sarà aperta con la prima seduta pubblica che avrà luogo il giorno 19/05/2025, alle ore 09:00 a cura della commissione giudicatrice che procederà con seduta pubblica telematica, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa, Offerta tecnica e Offerta economica, (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;
- b) successivamente la commissione giudicatrice procederà ai sensi dell'art. 107 comma 3 del Codice, attraverso il Sistema, all'apertura delle offerte tecniche presentate e, quindi, ad accedere all'area contenente la "Busta Tecnica" di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte economiche e la Documentazione amministrativa resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né all'Ufficio, né alla Commissione di gara, né a MARIGENIMIL TARANTO né alla Consip S.p.A., né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l'accesso alla Busta Tecnica e l'Ufficio deputato all'esame dell'offerta tecnica procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.
- c) verificare la conformità dell'offerta tecnica richiesta nel presente disciplinare e valutazione delle stesse con le modalità di cui al precedente punto 19.3;
- d) attivare, ove ritenuto necessario, la procedura di soccorso istruttorio;
- e) valutazione delle offerte economiche degli operatori ammessi;
- e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- f) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 27 del Codice.

Le successive sedute pubbliche si svolgeranno in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso "Area comunicazioni" e mediante avviso pubblico.

Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte economiche e della busta amministrativa) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.

Ai sensi dell'art. 91 del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Si precisa che questa Stazione appaltante procederà al controllo a campione, secondo le regole generali in materia di autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni relative ai requisiti generali rese dagli accorrenti ai sensi dell'art. 94 del Codice; l'eventuale falsità delle stesse determinerà l'esclusione dalla gara dell'interessato, la denuncia dei fatti costituenti reato e la segnalazione all'ANAC per l'iscrizione nel casellario informatico.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli art. 99 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema del F.V.O.E reso disponibile dall'ANAC.

22 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto previsto nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, il seggio di gara renderà visibile ai concorrenti attraverso il Sistema:

- a) i "punteggi tecnici" (PT) attribuiti alle singole offerte, già riparametrati;
- b) le attività di sblocco e apertura delle offerte economiche. La relativa valutazione potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Il sorteggio sarà effettuato secondo le seguenti modalità:

- assegnazione di un numero a ciascun operatore economico/R.T.P. che ha presentato offerte uguali;
- immissione dei suddetti numeri identificativi in un contenitore;
- estrazione a sorte di uno dei suddetti numeri identificativi che determinerà il migliore offerente.

A tal fine si rappresenta la necessità che alla relativa seduta partecipi un rappresentante del concorrente munito di un documento idoneo ad attestare i poteri di rappresentare l'operatore economico.

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione comunica la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al **para 19.3**. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo **para 23**. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, ai sensi dell'art. 90 del Codice, i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 70, comma 4 del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4 lett. c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice.

23 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i

punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

La valutazione della congruità delle offerte dei concorrenti verrà effettuata con il procedimento previsto dall'art. 110 del Codice.

La commissione giudicatrice richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Si precisa anticipatamente che tali giustificazioni, oltre quanto riterrà opportuno richiedere la suddetta commissione giudicatrice e quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del Codice, dovranno contenere:

- a) Il metodo delle prestazioni del servizio;
- b) Le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente;
- c) Costi del personale;
- d) Costi di gestione e organizzazione;
- e) Costi amministrativi;
- f) Altri costi;
- g) Utili.

La commissione giudicatrice esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento esclude, ai sensi dell'articolo 110 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente para 24.

24 VALUTAZIONE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione giudicatrice, qualora vi sia stata la verifica di congruità delle offerte anomale con esito positivo, procederà con la proposta di aggiudicazione del concorrente che si sarà collocato primo in graduatoria e successivamente al controllo della documentazione amministrativa riferita al possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità e dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali dello stesso.

Per il controllo della documentazione amministrativa dei concorrenti utilmente collocati in graduatoria successivi al primo, si procederà con il calcolo del 10% con arrotondamento per eccesso degli operatori utilmente collocati in graduatoria.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 91, comma 3 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Delle intervenute ammissioni ed esclusioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 94, 95 e 96 del Codice nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, verrà data comunicazione tramite il Sistema ai sensi dell'art. 90 comma 1 del Codice.

Si precisa che questa Stazione appaltante procederà al controllo a campione, secondo le regole generali in materia di autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni relative ai requisiti generali rese dagli accorrenti ai sensi dell'art. 94 del Codice; l'eventuale falsità delle stesse determinerà l'esclusione dalla gara dell'interessato, la denuncia dei fatti costituenti reato e la segnalazione all'ANAC per l'iscrizione nel casellario informatico.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- richiedere, ai sensi dell'art. 91 comma 3 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 100 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema F.V.O.E..

25 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace ai sensi dell'art.17 comma 5 del Codice. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà, esercitabile nel termine di 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli art. 17, comma 5 e 18, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 180 giorni dall'aggiudicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. Pertanto il concorrente dovrà impegnarsi, pena esclusione, a mantenere valida l'offerta per 240 giorni naturali e consecutivi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, ai sensi dell'art. 17 comma 4 del Codice.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'affidamento dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempienza o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione con le modalità che saranno successivamente comunicate.

Si segnala, che il mancato versamento di quanto sopra nei termini e modi prescritti comporterà oltre che l'attivazione per il recupero della somma eventualmente comprensiva degli interessi maturati per il ritardato pagamento, altresì la segnalazione dell'inadempienza accertata all'ANAC per gli aspetti connessi al mantenimento dei requisiti generali di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

26 ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Ai sensi dell'art. 82-bis comma 1 del D.lgs 36/2023, giusta art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 209/2024, si prevede la stipula di un accordo di collaborazione plurilaterale con il quale le parti coinvolte in misura significativa nella fase di esecuzione di un contratto di servizi, disciplinano le forme, le modalità e gli obiettivi della reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato di cui all'articolo 1, mediante la definizione di meccanismi di esame contestuale degli interessi pubblici e privati coinvolti finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rischi e alla risoluzione delle controversie che possono insorgere nell'esecuzione dell'accordo. L'accordo di collaborazione non sostituisce il contratto principale e gli altri contratti al medesimo collegati, strumentali all'esecuzione dell'appalto e non ne integra i contenuti.

Lo schema di accordo è redatto in coerenza con l'allegato II-6-bis, e definisce, in considerazione dell'oggetto del contratto principale, gli obiettivi principali e collaterali della collaborazione, nel rispetto del principio della fiducia di cui all'articolo 2.

All'esito dell'aggiudicazione, questa stazione appaltante sottoporrà l'accordo di collaborazione alla sottoscrizione dell'appaltatore e delle altre parti coinvolte in misura significativa, individuate ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato II-6 bis. L'accordo disciplina le modalità di adesione degli ulteriori operatori economici coinvolti nella fase dell'esecuzione in un momento successivo alla sottoscrizione del medesimo.

27 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale

che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

28 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione *appaltante*:

<https://www.marina.difesa.it/documentazione/gare/Pagine/BDGlist.aspx>.

29 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante il Sistema nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

30 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro territorialmente competente rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.

Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: ricorso al TAR nei termini dell'art. 120, co.5 D.Lgs. 2/07/2010 n. 104 (trenta giorni dalla pubblicazione del bando di gara o dalla comunicazione dell'atto, ovvero in ogni altro caso dalla conoscenza del medesimo) 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del bando di gara per le clausole autonomamente lesive ovvero 30 giorni dalla pubblicazione sul profilo committente degli atti ovvero dalla ricezione delle comunicazioni in altri casi.

31 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), l'Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;

- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto ne, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della Convenzione stessa.
- Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite il sito internet www.marina.difesa.it e www.acquistinretepa.it. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012) il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.marina.difesa.it e www.acquistinretepa.it, sezione "Trasparenza".

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: *i)* ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; *ii)* il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; *iii)* il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; *iv)* il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è il Direttore di Marigenimil Taranto che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato al seguente indirizzo email antonio_massaro@marina.difesa.it o posta elettronica certificata marigenimil.taranto@postacert.difesa.it.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

RESPONSABILE DELLA FASE DI AFFIDAMENTO

F.A. Antonio MASSARO

(firmato digitalmente)